

SI907B – VALERIA FEDELI - MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – PARERE POST CARICA

Roma, 9 luglio 2018

Oggetto: richiesta di parere relativamente al regime delle incompatibilità post carica ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", pervenuta in data 19 giugno 2018

Gentile Senatrice,

in relazione a quanto da Lei richiesto con lettera pervenuta in data 19 giugno 2018, in merito alla possibilità di assumere, successivamente alla cessazione dalla carica di Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giovanni Agnelli, l'Autorità, nella riunione del 5 luglio 2018, ha deliberato il seguente parere.

La fattispecie in esame è da ricondurre all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 20 luglio 2004, n. 215, disposizione richiamata dall'articolo 2, comma 4, della medesima legge, in base al quale "*l'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta*".

Al riguardo, l'Autorità ha costantemente ritenuto che la disposizione in esame sia essenzialmente intesa ad escludere in radice anche la mera eventualità che l'esercizio delle attribuzioni inerenti la carica di governo possa essere influenzato o distorto dall'interesse del titolare a precostituirsi benefici futuri, ad esempio in termini di incarichi successivi alla cessazione della carica governativa. In questo senso, l'elemento di discontinuità introdotto dal legislatore nei rapporti tra gli ex titolari di carica e gli enti o le società che operino prevalentemente nei settori interessati dalle specifiche funzioni esercitate nel corso del mandato governativo, è finalizzato a salvaguardare l'imparzialità dell'azione pubblica, che rappresenta il principio cardine della disciplina sul conflitto di interessi.

L'indagine sugli elementi della connessione e della prevalenza, di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 20 luglio 2004, n. 215, è finalizzata a verificare quali siano i settori di attività prevalente delle società o degli enti a favore dei quali o presso i quali dovrà essere svolto l'incarico, indagando se sussistano, per tali attività, profili di connessione con le funzioni e le competenze istituzionali del titolare di carica.

La valutazione si concentra sull'analisi astratta delle attribuzioni della carica governativa, accertandone l'idoneità a coinvolgere quegli stessi settori nei quali la società o l'ente opera in via prevalente, verificando altresì se possa sussistere, in fatto, un legame fra le attribuzioni del titolare di carica e l'ente o la società interessata (attraverso, ad esempio, il potere di nominare i vertici oppure per effetto di pregressi rapporti contrattuali della società o dell'ente con il dicastero interessato).

Nei numerosi precedenti condotti dall'Autorità in tema di divieti post carica, i requisiti della connessione e della prevalenza sono stati ampiamente approfonditi. Con riferimento alla connessione, è stato ritenuto che l'analisi non può esaurirsi nell'accertamento della mera coincidenza di materie, ma deve essere condotta anche avendo riguardo all'eventuale esercizio di poteri pubblici e di funzioni esercitate sulla società o nei settori in cui essa opera, nonché ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra le parti. Con riguardo alla prevalenza, l'analisi deve invece essere effettuata considerando il peso delle attività connesse rispetto al complesso delle attività societarie.

Nel caso di specie, con riferimento alla richiesta circa l'eventuale incompatibilità tra la pregressa carica di Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giovanni Agnelli, si rileva che la richiamata disposizione di cui all'articolo 2 comma 4 della legge 20 luglio 2004, n. 215 circoscrive il divieto, per i dodici mesi successivi alla cessazione dalla carica di governo, alle sole ipotesi in cui la carica di cui trattasi sia destinata ad essere assunta in «*società aventi fini di lucro*».

Considerato che relativamente alla Fondazione Giovanni Agnelli non risulta integrato l'elemento soggettivo relativo alla natura giuridica dell'ente, né quello del perseguimento dello scopo di lucro, non si ravvisano ostacoli all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione nella richiamata Fondazione.

Si rende noto che il presente parere, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma del Regolamento sul conflitto di interessi, è soggetto alla pubblicazione sul bollettino dell'Autorità, salve "*eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate*".

Si chiede pertanto alla S.V. di comunicare a questa Autorità, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del parere, la sussistenza di eventuali esigenze di riservatezza, motivandone le specifiche ragioni.

Distinti saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Annalisa Rocchetti